



LINEE GUIDA

**“REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE NELLE AREE NON BIBLIOMETRICHE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ANVUR IL 20 FEBBRAIO 2019”**

Approvate dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia con delibera 229 del 9 ottobre 2019



Sommario

PREMESSA.....	3
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ED EFFICACIA TEMPORALE DELLA VALUTAZIONE.....	3
LE FASI DELLA VALUTAZIONE.....	5
I REQUISITI DI PROCESSO E DI PRODOTTO: RIVISTE SCIENTIFICHE E DI CLASSE A.....	5
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA CLASSE A: IL CRITERIO VQR.....	8

PREMESSA

Le procedure di classificazione delle riviste adottate dall'ANVUR si inseriscono in una consolidata tradizione internazionale di valutazione esperta delle sedi di comunicazione scientifica, utilizzata in molti paesi, (Spagna, Norvegia, Belgio, Olanda, Finlandia e altri). La valutazione esperta, basata su criteri prestabiliti, è anche alla base dei processi di indicizzazione delle principali banche dati bibliometriche internazionali (es. Scopus e Web of Science).

In questo quadro, il nuovo Regolamento sulla classificazione delle riviste, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia il 20 febbraio 2019, ha introdotto importanti novità nelle procedure di classificazione, con l'obiettivo di ridefinire il ruolo delle valutazioni VQR ai fini della classificazione e di meglio specificare i criteri alla base della classificazione, in coerenza con le migliori pratiche esistenti a livello internazionale. È opportuno ricordare che il Regolamento adottato dall'ANVUR riflette l'esigenza di dare attuazione a quanto previsto dal **Decreto Ministeriale 120/2016** (Criteri e parametri per l'Abilitazione scientifica nazionale) e nello specifico da quanto previsto dall'Allegato D, punti 4 e 5 del suddetto DM che, con riferimento ai settori concorsuali non bibliometrici, **attribuisce all'ANVUR** il compito di individuare e pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle **riviste scientifiche** e quello delle **riviste scientifiche di classe A**. A tale fine, anche ad ausilio dei gruppi di lavoro delle diverse aree disciplinari, si riportano nel seguito le linee guida finalizzate a dare corretta applicazione al Regolamento integrate dalle procedure e dalle modalità di valutazione delle istanze da parte dei gruppi di lavoro e del Consiglio Direttivo dell'Agenzia.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento (art. 2) definisce quali sono le caratteristiche che le riviste devono possedere per essere ammesse alla valutazione e al riguardo prevede che possano essere valutate **esclusivamente le riviste (cartacee o elettroniche), dotate di codice ISSN e aventi finalità scientifica**. Con specifico riferimento alle riviste elettroniche si prevede altresì la necessità che ciascun fascicolo: a) risulti identificabile con numerazione e datazione; b) risulti in sé concluso e non aperto ad aggiornamenti; c) contenga almeno tre articoli (5 nel caso di fascicoli annuali). Sono comunque **escluse tutte le tipologie elencate al comma 3, dell'art. 2 dalle lettere da a) ad l)** (es. giornali e quotidiani; riviste settimanali; periodici con mera finalità di divulgazione culturale, di confronto politico, di attualità o costume; periodici di mere segnalazioni, schede e note bibliografiche; "house organ" aziendali; bollettini e newsletter; atti di accademie non registrati dagli editori come riviste; *working paper*; pubblicazioni con sottomissione dei manoscritti non aperta (come ad esempio quaderni di dipartimento); riviste di associazioni di categoria, ordini e associazioni professionali¹ ecc...).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ED EFFICACIA TEMPORALE DELLA VALUTAZIONE

In base all'art. 4 del Regolamento, la **finestra temporale** di presentazione delle richieste di valutazione ha ordinariamente **cadenza annuale** e si attiva su **istanza dei direttori e/o degli editori** delle riviste. I termini e le modalità di presentazione delle domande seguono annualmente le procedure indicate sul sito dell'ANVUR. **L'obiettivo dall'anno 2020** è quello di prevedere **tre finestre quadrimestrali** di presentazione delle istanze con valutazione da parte dei gruppi di lavoro nel successivo quadrimestre e validità, ai fini dell'ASN, nel quadrimestre successivo. **Una particolare attenzione** è posta **alle riviste straniere**² (cfr. art. 6,

¹ Non si considerano tali le riviste che, pur espressione di ordini o categorie professionali, contengono almeno 3 articoli scientifici (parametro previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c) del Regolamento).

² Rivista edita presso un editore non italiano o (nel caso delle riviste solo elettroniche che non abbiano editore) registrata presso uno Stato estero.

comma 2) le cui **istanze** per la valutazione possono essere **presentate anche da società scientifiche** ovvero da **singoli studiosi** del sistema universitario italiano attraverso specifica segnalazione. Considerato che le suddette riviste non presentano generalmente istanza di classificazione in modo diretto, è necessario, anche a tutela della qualità della segnalazione e del coinvolgimento della rivista, che le società scientifiche o i singoli studiosi allegghino all'istanza una nota con la quale dimostrano di aver informato la rivista della segnalazione ai fini della valutazione ANVUR. Si evidenzia inoltre che a partire dall'anno 2020 le suddette segnalazioni potranno essere presentate esclusivamente attraverso apposita interfaccia che sarà resa disponibile sul sito dell'ANVUR.

La valutazione (cfr. art. 7.1 e 7.2) delle riviste prende a riferimento **periodi temporali diversi** a seconda che sia proposta per la valutazione di **scientificità** o per l'inquadramento **in classe A**. Per la valutazione della **scientificità** è necessario che la rivista vanti **almeno un anno di pubblicazioni e almeno due fascicoli**.

Per la valutazione della **Classe A** sono necessari **almeno tre anni di pubblicazioni e almeno quattro fascicoli**.

Si ricorda che, a regime e in caso di giudizio negativo, ai sensi del Regolamento la rivista può ripresentare domanda di classificazione come rivista scientifica o in classe A, rispettivamente, non prima di un anno (scientificità) o tre anni (classe A) dalla valutazione negativa. Tuttavia le riviste che sono state valutate negativamente in base ai criteri definiti nei precedenti Regolamenti dell'ANVUR possono ripresentare domanda anche prima della decorrenza dei termini di cui sopra.

Ottenuta la valutazione positiva la rivista è inserita nell'elenco di quelle scientifiche o di classe A e, ai fini dell'ASN, tale qualificazione ha validità dal quadrimestre di presentazione delle domande successivo a quello dell'adozione della delibera favorevole da parte del Consiglio Direttivo dell'ANVUR³. Solo a decorrere dal suddetto quadrimestre i candidati all'ASN potranno far valere i propri articoli ai fini degli indicatori per l'ASN. Al riguardo è necessario ricordare che:

- Nessun effetto derivante dalla nuova classificazione si produce sulle domande ASN presentate nei quadrimestri precedenti.
- Salvo diverso avviso motivato da parte del gruppo di lavoro e fatto proprio dal CD ANVUR, qualora la nuova classificazione abbia avuto esito positivo in **prima istanza**, gli articoli presentati dal candidato sono considerati scientifici o scientifici di classe A ordinariamente a partire dall'inizio del periodo di valutazione della rivista e comunque, su motivata decisione del CD dell'ANVUR, per un periodo massimo pari a quello indicato, per l'ASN 2018 – 2020, dall'allegato D, punto 2⁴, lettere a) e b) del DM 120/2016.
- Salvo diverso avviso motivato dal gruppo di lavoro e fatto proprio dal CD ANVUR, qualora la nuova classificazione abbia avuto esito positivo in **seconda istanza**, gli articoli presentati dal candidato sono considerati scientifici o di classe A per il periodo oggetto di rivalutazione⁵.

In caso di declassamento della rivista (cfr. art. 7, commi 7 e 8 del Regolamento) e in coerenza con la disciplina ministeriale vigente⁶, gli articoli pubblicati sulla stessa sono ammessi ai fini del calcolo degli indicatori fino al termine del terzo quadrimestre successivo alla delibera dell'ANVUR.

³ Esempio: delibera ANVUR di classificazione della rivista in data 8 gennaio 2020; efficacia ai fini ASN per le domande presentate dal quadrimestre che inizia con il 14 gennaio 2020.

⁴ Per prima istanza si intende la prima valutazione di una rivista che richiede la presentazione degli articoli almeno dell'anno precedente (scientificità) o almeno dei tre anni precedenti (classe A) e all'esito positivo la nuova classificazione riguarderà i suddetti periodi. Va tuttavia evidenziato che il CD dell'ANVUR può, in applicazione al DM 120/2016 e motivandolo, definire una decorrenza maggiore della nuova classificazione: massimo 10 anni precedenti per la scientificità; massimo 15 anni precedenti per la classe A.

⁵ Per seconda istanza si intende la valutazione di una rivista che in precedenza era già stata valutata e aveva ottenuto un giudizio negativo. In caso di secondo giudizio positivo l'effetto si produrrà a decorrere da 1 anno precedente alla data della nuova classificazione per la scientificità e da 3 anni precedenti alla data della nuova classificazione per la classe A.



Va evidenziato che prima di adottare una delibera di declassamento o comunque di valutazione negativa della rivista, dovrà essere assicurato il contraddittorio ai sensi della legge 241/1990 art. 10-bis.

Si ricorda infine che ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento è prevista a cadenza quinquennale per la scientificità e triennale per la classe A la procedura di revisione periodica relativa al mantenimento dei requisiti di classificazione delle riviste.

LE FASI DELLA VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, la valutazione si articola in **2 fasi**, rispettivamente relative all'accertamento dei **requisiti minimi** (art. 9-10) superato il quale è possibile essere ammessi alla **verifica dei requisiti di processo e di prodotto**.

Uno dei requisiti preliminari è quello previsto dall'art. 9 del Regolamento, ovvero il fatto che tutti gli articoli pubblicati sulla rivista siano stati sottoposti al giudizio di **revisione tra pari**. A tal fine le procedure di revisione devono essere formalizzate in modo da garantire trasparenza e autonomia ai revisori e assenza di conflitti di interesse. Il Direttore e i componenti la Redazione non possono effettuare revisioni di singoli articoli, se non in casi eccezionali. Il nuovo Regolamento prevede quindi come requisito minimo l'esistenza di un procedimento di **revisione tra pari almeno a singolo cieco**, la necessità di sottoporre a revisione tutti i contributi previsti dall'art. 9, comma 4, lettera b) del Regolamento, e quella di coinvolgere esperti esterni, in particolar modo per la Classe A. Va notato che il Regolamento ha reso quindi meno stringente il requisito preliminare relativo alla valutazione tra pari, prevedendo l'obbligo del solo "singolo cieco". Va ricordato che ai fini dell'accertamento della revisione tra pari, l'ANVUR potrà richiedere alle riviste, in particolare nel caso di segnalazione da parte del gruppo di lavoro, alcune schede relative al processo di revisione.

Nell'ambito della verifica dei requisiti preliminari, l'ANVUR accerta altresì (cfr. art. 10) che la **rivista non sia di mera divulgazione o professionale** e che sia caratterizzata dalla **regolarità della pubblicazione**. E' rimessa al gruppo di lavoro la verifica che la rivista sia dotata di un codice etico (articolo 10, comma 2, lettera b); al riguardo si fa presente che il riferimento al *Committee on Publication Ethics* non costituisce ipotesi tassativa, ma mera fattispecie esemplificativa; è pertanto sufficiente che i gruppi di lavoro verifichino che la rivista sottoposta a valutazione sia effettivamente dotata di un codice etico, coerente con le linee guida internazionalmente accettate in materia, sul modello di quelle proposte dal *Committee on Publication Ethics*.

I REQUISITI DI PROCESSO E DI PRODOTTO: RIVISTE SCIENTIFICHE E DI CLASSE A

Fatte le verifiche preliminari di cui ai precedenti paragrafi, il regolamento (cfr. art. 14) identifica gli indicatori di riferimento per la valutazione della scientificità della rivista e dell'inquadramento della stessa in classe A. Si tratta, come si illustrerà di seguito, di **indicatori** che si **qualificano e combinano** però in **misura diversa** ai fini delle relative valutazioni (**scientificità o classe A**). Gli indicatori da prendere a riferimento sono:

- a. la composizione degli organi delle riviste;
- b. la diffusione nella comunità scientifica e provenienza degli autori;
- c. l'accessibilità dei contenuti;
- d. il carattere scientifico dei contributi;
- e. l'apertura internazionale (solo per la classe A).

⁶ Cfr. per ASN 2018 – 2020 il DM 8 agosto 2018, n. 589.



Va evidenziato che gli indicatori **di cui sopra, in misura differenziata per la scientificità o per la classe A**, vanno ordinariamente **tutti posseduti**. Tuttavia è possibile in via **eccezionale e fornendo adeguata e argomentata motivazione** che la proposta di qualificazione di una rivista in **classe A** possa essere accettata in **mancanza del rispetto di uno soltanto** tra gli indicatori **a), b), c), ed e)**. Risulta pertanto sempre **necessario** il possesso del requisito **d) (carattere scientifico dei contributi)**. Va altresì ricordato che ai sensi dell'art. 13, comma 5, nell'area 13 "Scienze economiche e statistiche" un requisito necessario per la qualificazione in classe A è l'indicizzazione della rivista in almeno una delle banche dati bibliometriche maggiormente diffuse a livello internazionale.

a) Composizione degli organi (cfr. art. 15).

Il nuovo Regolamento rende meno stringente il requisito relativo alla composizione accademica degli organi, sostituendo il concetto di docente strutturato con quello di studioso affiliato. In tal modo, esso apre, ad esempio, alla possibilità che negli organi di una rivista siano compresi anche studiosi non organicamente strutturati all'interno di una istituzione accademica o di ricerca (es. professori emeriti, studiosi di altre università straniere che collaborano con l'ateneo, ecc..). Col termine organi si intendono la Direzione, il Consiglio editoriale e il Comitato scientifico o organi ad essi funzionalmente equiparabili. Ai fini del Regolamento ciascuno dei suddetti organi va osservato singolarmente. Al riguardo, al fine di poter considerare una **rivista scientifica** è necessario che **non più del 50% dei componenti degli organi** della stessa appartenga **alla medesima istituzione**.

Per poter considerare una **rivista scientifica in classe A** tale percentuale si riduce al 30%.

b) Diffusione nella comunità scientifica di riferimento e provenienza degli autori (cfr. art. 16).

Su questo punto non si segnalano significative innovazioni rispetto alla precedente versione del regolamento. Quello che è necessario valutare è pertanto la diffusione della rivista nel dibattito nazionale e internazionale dell'area o del settore di riferimento, nonché la numerosità di autori appartenenti alla comunità scientifica e la pluralità delle istituzioni da cui essi provengono. Si ritiene pertanto che per ritenere una **rivista scientifica** sia necessario che: 1) la rivista sia sede del dibattito nazionale e internazionale dell'area o del settore di riferimento; 2) vi sia evidenza di una pluralità autori che pubblicano sulla rivista e di istituzione di provenienza degli stessi e, laddove rilevante, dalla presenza nelle maggiori banche dati internazionali; 3) gli autori siano in misura apprezzabile studiosi strutturati o facciano parte di università o enti di ricerca italiani o stranieri, ovvero siano riconosciuti come studiosi di prestigio nella comunità di riferimento.

Al fine di ritenere una **rivista scientifica in classe A** è comunque necessario che gli autori siano in maggioranza studiosi strutturati o facenti parte di università o enti di ricerca italiani o stranieri, ovvero siano riconosciuti come studiosi di prestigio nella comunità di riferimento, manifestando l'apertura e il pluralismo in ragione della varietà nella composizione degli stessi.

c) Accessibilità dei contenuti (cfr. art. 17).

Molto rilevanti sono le nuove prescrizioni del regolamento circa l'accessibilità dei contenuti, che allineano i procedimenti di classificazione ANVUR con quanto previsto ad esempio nelle pratiche di selezione delle principali banche dati internazionali. In particolare per ritenere una **rivista scientifica** si prevede che essa debba disporre di un sito web da cui sia possibile accedere alle informazioni sulla composizione degli organi, al codice etico, alla regolarità temporale della pubblicazione, alle procedure di revisione, agli indici dei fascicoli e agli *abstract*.

Per ritenere una **rivista scientifica in classe A**, in aggiunta a quanto sopra, è necessario che sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) presenza in almeno una delle principali banche dati internazionali di riferimento della disciplina; b) possibilità di accedere ai contenuti degli articoli della rivista, con almeno la disponibilità dell'indice della rivista e degli *abstract* sul sito in accesso aperto; c) *accessibilità* integrale dei contenuti degli articoli (eventualmente anche dopo un congruo periodo di embargo, ma comunque almeno entro 18 mesi), con disponibilità degli *abstract* in lingua inglese.

d) Carattere scientifico dei contributi (art. 18).

Si tratta di un fondamentale requisito di prodotto. Per ritenere una **rivista scientifica** è necessario che gli articoli in essa pubblicati siano, in numero adeguato, caratterizzati da un taglio critico e da una sufficiente informazione bibliografica. Volutamente il Regolamento non fissa una soglia critica per tali requisiti, ben consapevole dell'esistenza di rilevanti differenze disciplinari, che possono essere valutate solo dagli esperti del settore chiamati alla valutazione.

Ai fini della classificazione di una **rivista scientifica in classe A** i requisiti di cui sopra sono più selettivi e si arricchiscono di ulteriori elementi di valutazione. Ai sensi del comma 3 è infatti necessario che *“una larga maggioranza dei prodotti considerati scientifici secondo le caratteristiche di ciascuna disciplina si segnali per l'originalità, l'ampiezza della trattazione, la correttezza metodologica e dell'analisi critica, oltre che per la ricchezza delle fonti e dell'informazione bibliografica, nonché per la capacità di entrare in un dialogo approfondito col dibattito internazionale (ove rilevante per la disciplina)”*. Si tratta di un apprezzamento di profili qualitativi per i quali il gruppo di lavoro, se necessario, può rivolgersi anche a revisori anonimi esterni⁷. Il comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 18 va collocato come elemento di valutazione eventuale di supporto al parere del gruppo di lavoro, nella misura in cui gli articoli della rivista siano stati sottoposti a valutazione nell'ultima VQR e, comunque, ai soli fini della classificazione della stessa in classe A. Nello specifico è richiesto di fare una valutazione congiunta dei risultati ottenuti dai suddetti contributi nell'ultima VQR e del rapporto tra questi e la media dei risultati conseguiti dalle riviste di classe A dell'area o settore di riferimento. La finalità è multipla:

- evitare di collocare in classe A riviste con un significativo numero di prodotti sottoposti all'ultima VQR che abbiano ottenuto valutazioni significativamente al di sotto della media delle riviste di classe A di area o settore;
- fare particolare attenzione alla verifica di quelle riviste che abbiano avuto un basso numero di prodotti presentati nell'ultima VQR per i quali l'esito della valutazione (positivo o negativo che sia) non è di per sé sufficiente a collocare/escludere la rivista dalla classe A;
- rafforzare il giudizio positivo ai fini della collocazione in classe A delle riviste sulle quali sono stati pubblicati un significativo numero di prodotti che nella VQR hanno ottenuto valutazioni al di sopra della media di area o settore di riferimento.

Alla luce di quanto sopra è pertanto importante sottolineare che una rivista può comunque essere inserita in classe A anche se nessun articolo pubblicato sulla stessa è stato in precedenza sottoposto a valutazione VQR.

Il comma 5 lettera c) prevede infine che ai fini della Classe A sia comunque necessario, laddove l'informazione sia disponibile, che la rivista risulti caratterizzata da un adeguato (elemento lasciato alla valutazione del gdl) tasso di accettazione dei contributi, che è universalmente riconosciuto come una

⁷ Studiosi afferenti a università o enti di ricerca nazionali o internazionali.



misura del grado di selettività di una rivista. Al riguardo si precisa che, su segnalazione del gruppo di lavoro, l'ANVUR potrà eventualmente richiedere alla rivista elementi informativi utili per verificare l'effettività del processo di selezione degli articoli (numero articoli sottoposti a valutazione, numero di articoli respinti per decisione del Direttore o a seguito del processo di revisione).

Il comma 6 dell'art. 18, dove prevede che *"Ai fini della classe A, laddove appropriato si effettua anche una valutazione informata derivante da una analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili"* è da intendersi come criterio di carattere generale in relazione alle caratteristiche dell'area disciplinare. Si tratta, ad esempio, di un criterio già utilizzato per l'area 13 "Scienze economiche e statistiche".

e) Apertura internazionale (art. 19).

Si tratta di un requisito da verificare esclusivamente ai fini della classificazione della **rivista scientifica in classe A**. Tale requisito si ritiene rispettato se è verificato almeno uno dei seguenti elementi: a) indicizzazione in WoS e/o Scopus e/o loro presenza in altre importanti banche-dati internazionali, b) presenza continua e significativa di contributi di autori stranieri o operanti stabilmente all'estero, c) presenza continua e significativa di contributi in lingue rilevanti per il dibattito scientifico. Qualora non sia verificato alcuno degli elementi di cui sopra è comunque sufficiente che siano presenti entrambe le seguenti condizioni: a) presenza di un Comitato Editoriale e Scientifico di rilevanza internazionale ovvero di studiosi stranieri di rilevanza internazionale nella direzione e b) presenza di *abstract* in una delle principali lingue veicolari del dibattito scientifico. Si evidenzia che l'adeguata significatività degli elementi di cui sopra è rimessa alla valutazione del gruppo di lavoro in relazione alle caratteristiche disciplinari dell'area e del settore di riferimento.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA CLASSE A: IL CRITERIO VQR

Nel precedente paragrafo delle Linee guida è stata illustrata la modalità ordinaria di valutazione delle riviste anche ai fini della classe A. Accanto alla procedura ordinaria, il Regolamento prevede altresì una procedura semplificata, coerente con quanto previsto dal DM 120/2016 ("Criteri e parametri per il conseguimento dell'ASN"), allegato D, punto 5, lettera b), ai fini dell'inserimento della rivista in classe A in base alla *"qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR dai contributi pubblicati nella rivista"*.

L'art. 13, comma 2 del nuovo regolamento stabilisce pertanto che il suddetto requisito possa essere soddisfatto se *"gli articoli sottoposti all'ultima VQR hanno ottenuto un numero nonché una quota di valutazioni eccellenti e elevate superiori a quelli medi delle riviste di Classe A dell'Area o dei settori di riferimento per le quali siano stati sottoposti a valutazione i prodotti"*;

In questo caso la rivista è pertanto inserita direttamente in classe A con una procedura automatica e semplificata a condizione che la stessa, nell'ultima VQR, abbia ottenuto congiuntamente:

- a) un numero di valutazioni di livello almeno "elevato" superiore a quello medio delle riviste di classe A (in tal caso l'ANVUR fornirà ai gdl sia il dato di area che di settore concorsuale);
- b) una percentuale di valutazioni di livello almeno "elevato" superiore a quello medio delle riviste di classe A (in tal caso l'ANVUR fornirà ai gdl sia il dato di area che di settore concorsuale).

Qualora le due condizioni di cui sopra non siano verificate, si procede comunque con la valutazione della rivista ai sensi del successivo comma 3 (significativo impatto della produzione scientifica), ovvero secondo le modalità precedentemente descritte che valutano i *requisiti di processo e di prodotto*.